



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione Trib.Trani - FALLIMENTARE

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di Larosa Michele e Di Palma Vincenza;

-esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore la dott.ssa Rosalba Torelli;

- stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore e, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa soggetta al registro delle imprese, la annotazione degli stessi nel medesimo registro;
- ordina, la trascrizione del decreto su beni mobili registrati ed immobili (salvo quanto si dispone in seguito) , a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della vettura Renault Kangoo di proprieta' della ricorrente, di cui si autorizza l'uso da parte dei debitori; manda al liquidatore per l'esecuzione;
- fissa in € 1300,00 il limite di quanto occorre ai debitori ed alla loro famiglia per il mantenimento;

- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 16/05/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120
76123 - Andria (BT)
Pec: t.scaringella@pec.it
e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it

Avv. Vincenzo BONADIES

Viale Dante Alighieri, 17
76121 - Barletta (BT)
Pec: vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it
e-mail: studiolegalebonadies@virgilio.it

TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3.12 con
pedissequa proposta liquidatoria**

PER: i sig.ri **LAROSA MICHELE** (Cod. Fiscale LRSMHL77M31A2850), nato in Andria il 31.08.1977 e **DI PALMA VINCENZA** (Cod. Fiscale DPLVCN82T46A285P), nata il 6.12.1982 in Andria, entrambi residenti in Andria alla Via Croci 64/66, coniugati in regime di comunione dei beni, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Avv.ti Vincenzo BONADIES (C.F. BNDVCN58T12A669M) pec.: vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it e Teresa SCARINGELLA, (C.F. SCRTRS88A51A2858W) pec.: t.scaringella@pec, entrambi del Foro di Trani, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda sito in Andria alla Via F. Ferrucci n. 120 giusta procura in allegato alla presente istanza.

PREMESSO

- che i ricorrenti hanno formulato istanza al Tribunale di Trani volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12;
- che il Tribunale di Trani, con provvedimento del 4.02.2021 ha designato il dott. Flavio Civita, con studio in Andria, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012, per valutare l'ammissibilità della richiesta, il quale ha accettato l'incarico conferitoli;
- che i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori richiamata dall'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012, ovvero la (sola) persona fisica che abbia contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;

- che i ricorrenti hanno presentato istanza congiunta, atteso che la situazione debitoria è stata originata da entrambi.

A tal proposito è il caso di segnalare come l'art. 66 del Decreto Legislativo n. 14/19 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 - il quale pur non potendo ancora trovare applicazione *ratione temporis* al caso di specie, sancisce che: *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quanto sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, mostrandosi dunque favorevole ad un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all'art. 6 della L. 3/12;

- che attualmente il sig. Larosa e la sig.ra Di Palma sono disoccupati e vivono grazie all'aiuto dei parenti;
- che le ragioni del sovraindebitamento sono legate alla chiusura dell'attività della sig.ra Di Palma che aveva un negozio dove venivano venduti prodotti ortofrutticoli e dove il sig. Larosa risultava dipendente;
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/12 e successive modifiche, e cioè il ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva capacità di adempierli regolarmente"*, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. n. 267/42, in quanto persone fisiche e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;
- pur avendo la sig.ra Di Palma esercitato attività d'impresa, tutti i debiti sono stati contratti per esigenze personali;
- che non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno degli strumenti di cui alla L. 3/12 (piano, accordo o liquidazione);
- che non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/12;
- che hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica - finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie;

- che la debitoria più consistente è quella relativa al contratto di mutuo contratto acceso con la Intesa San Paolo Spa, finalizzata all'acquisto e alla successiva ristrutturazione della casa coniugale;
- che la Intesa San Paolo Spa ha avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 180/2020 R.G. Es. Imm., dinanzi al Tribunale di Trani e che in data 18.05.2022 è fissato il primo esperimento di vendita.

Che in ragione di quanto premesso, i ricorrenti intendono chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12, mettendo a disposizione la casa di proprietà di cui dispongono.

1. Attività dei ricorrenti

Allo stato i ricorrenti sono entrambi privi di occupazione, svolgendo lavori saltuari presso conoscenti e vivono grazie all'aiuto dei parenti più prossimi.

Gli stessi, risultando proprietari dell'immobile, non fruiscono di alcun tipo di beneficio statale.

2. Spese necessarie per vivere

Il nucleo familiare dei proponenti è composto dagli stessi ricorrenti unitamente ai figli minori Larosa Giuseppe, nato il 6.12.2007 a Barletta e Larosa Francesca nata il 20.1.2009 a Barletta.

Tutti i familiari, come da certificazione, hanno la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Andria alla Via Croci 64/66.

Con riferimento alle spese correnti occorre precisare che, il nucleo familiare dimora quasi esclusivamente presso l'abitazione dei genitori del sig. Larosa e sono questi ultimi ad occuparsi del sostentamento dell'intero nucleo familiare in attesa che gli istanti riescano a trovare un'occupazione stabile.

Le spese correnti, dalle quali sono escluse le spese straordinarie, sono quantificate come segue:

- Bollette (fornitura gas e fornitura elettrica tot. annuale € 1.200,00 per cui circa € 100,00 mensili);
- Bolletta Acquedotto: € 600,00 annui e dunque € 50,00 mensili

- Assicurazione veicolo targata BV867LE € 320, annuali e dunque € 27,00 mensili e bollo auto € 165,00 annuali e dunque € 14,00 mensili
- Tasse relative all'immobile di cui ove risiedono (TARI) € 375,00 annuali e dunque € 32,00 mensili
- per vitto, abbigliamento, spese di spostamento casa-lavoro (calcolate a forfait) pari ad € 600,00

per un totale di € 850,00 - 1.350,00¹

3. Patrimonio immobiliare

I ricorrenti risultano proprietari dell'immobile sito in Andria alla Via Croci n. 66 e precisamente indicato in Catasto Fabbricati del Comune di Andria al

- Foglio 207 mappale 127 subalterno 6, categoria A/3, classi 4, superficie catastale 90, composto da vani 6, posto al piano terra, rendita catastale euro 681,72;
- Foglio 207 mappale 127, subalterno 5, categoria C/1, classe 5, superficie catastale 35, posto al piano terra, redita catastale 612,57;

I ricorrenti risultano proprietari di un deposito posto al piano primo interrato sito in Andria alla Via Croci n. 64 e precisamente indicato in Catasto Fabbricati del Comune di Andria al

- Foglio 207 mappale 127, subalterno 4, categoria C/2, classe 1, superficie catastale 159, posto al piano S1-S2, redita catastale 107,94

I ricorrenti risultano proprietari di un deposito posto al piano secondo interrato, inaccessibile per motivi di sicurezza e che dalla documentazione catastale risulta essere composto interrato da due piccoli vani intercomunicanti tra loro (Cfr. elaborato peritale)

4. Patrimonio mobiliare

La sig.ra Di Palma Vincenza risulta intestataria di un'autovettura di marca Renault Kangoo, targata BV867LE, di valore irrisorio e che serve ai ricorrenti unicamente per accompagnare i figli a scuola nonché per le esigenze di vita quotidiana.

5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

La sig.ra Di Palma Vincenza dichiara di aver demolito in data 5.3.2018 l'autovettura Fiat Punto targata AD779YW, in quanto non più utilizzabile, mentre il sig. Larosa Michele

¹ Con la liquidazione dell'immobile il nucleo familiare dei ricorrenti dovrà esporsi al pagamento di un canone di locazione dell'importo di € 400,00 - € 500,00 mensili

dichiara di aver alienato, nel luglio 2020, l'autovettura di marca Polo, targata DE471FL al fine di ridurre al massimo le spese (imposta di bollo ed RC Auto) e con il ricavato della vendita il nucleo familiare ha fatto fronte ai pagamenti della vita quotidiana.

Tale atto dispositivo non può considerarsi ostativo atteso che, considerate le motivazioni sopra descritte (stato di disoccupazione dei ricorrenti) ed il valore del ricavato dalla vendita del tutto irrisorio, alcun "atto in frode" ai creditori è stato posto in essere.

6. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dei ricorrenti

6.1. Situazione debitoria di entrambi i coniugi

Entrambi i coniugi risultano debitori nei confronti YODA SPV S.r.l, cessionaria dell'Istituto Intesa San Paolo spa, in virtù di contratto di mutuo ipotecario n. OE35051584537, per cui pende presso il Tribunale di Trani la procedura esecutiva immobiliare n. 180/2020 la cui somma pignorata, è complessivamente pari ad € 138.397,91 (Cfr. atto di pignoramento immobiliare).

Entrambi i ricorrenti risultano debitori, nella misura del 50% ciascuno, nei confronti del Comune di Andria relativamente a tributi non pagati di cui ad oggi non si ha ancora contezza dell'importo complessivo.

6.2. Situazione debitoria del Sig. Larosa

Il sig. Larosa non risulta debitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione.

Il sig. Larosa risulta debitore nei confronti della Regione Puglia per un importo pari ad € 150,08 oltre spese di notifica relativamente all'avviso di accertamento n. 842027832807 (Tassa Automobilistica anno 1/18 - 12/18) nonché € 133,77 relativamente alla Tassa Automobilistica 1/21 - 12/21

6.3. Situazione debitoria della Sig.ra Di Palma

La sig.ra Di Palma risulta debitrice nei confronti della Compass spa, in virtù di prestito personale sottoscritto in data 6.11.2014 ad € 18.360,46, finalizzato ad estinguere un prestito richiesto in precedenza. Si precisa che la pratica n. 14285240, veniva ceduta pro soluto alla ITACAPITAL SRL - KRUK ITALIA SRL e dalla documentazione inviata appare un debito pari € 17.201,11.

La sig.ra Di Palma, è altresì debitrice nei confronti della Regione Puglia per un importo pari ad € 338,28 (Tassa Automobilistica anno 2019-2020 -2021).

La sig.ra Di Palma è debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo complessivo pari ad € 12.283,78.

Debitore	Creditore	Debitoria
<u>Larosa Michele</u>	Regione Puglia	€ 283,85
<u>Di Palma Vincenza</u>	ITACAPITAL SRL - KRUK ITALIA SRL	€17.201,11.
	Regione Puglia	€ 338,28
	Agenzia delle Entrate Riscossione	€12.283,78.
<u>Larosa - Di Palma</u>	Intesa San Paolo	€ 138.397,91
	Comune di Andria	_____

Totale debitoria

€ 168.504,93

6. Le cause del sovraindebitamento - la meritevolezza del ricorrente e la diligenza dei debitore

Le ragioni del sovraindebitamento dei coniugi Larosa - Di Palma sono legate essenzialmente alla perdita dell'occupazione lavorativa degli stessi, in uno alla circostanza della nascita di due figli che hanno determinato nuove esigenze.

A far data dal 28.4.2004 la sig.ra Di Palma Vincenza diveniva titolare di un'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura.

L'attività commerciale, inizialmente, riusciva ad ottenere buoni introiti ma, successivamente, a seguito dell'apertura di alcuni supermercati e di altri fruttivendoli, la clientela si riduceva al pari degli introiti, determinando la chiusura dell'attività.

Dopo la cessazione dell'attività, la sig.ra Di Palma ha svolto lavori saltuari come operaia, mentre il sig. Larosa, dopo la chiusura dell'attività, è riuscito ad ottenere delle entrate economiche lavorando saltuariamente come bracciante agricolo.

Va chiarito che la sig. Di Palma, nelle more, era anche riuscita ad ottenere un lavoro dipendente come addetta alle pulizie presso la COMBIPEL di Andria, fino a quando l'azienda ha chiuso la sede all'interno del Centro Commerciale "Mongolfiera" licenziando l'istante.

Si comprende, pertanto, attraverso tale *excursus* che l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni non è dipeso dalla volontà degli istanti che hanno invece mostrato sempre

buona volontà cercando di attivarsi, in ogni modo, per potersi garantire un reddito sufficiente, senza mai far ricorso al credito per spese voluttuarie o superflue.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, al fine di esdebitarsi, ritengono di mettere a disposizione l'intero patrimonio, consistente nell'appartamento sito in Andria alla Via Croci n. 66/64, censito in Catasto fabbricati del Comune di Andria al:

- Foglio 207 mappale 127 subalterno 6, categoria A/3, classi 4, superficie catastale 90, composto da vani 6, posto al piano terra, rendita catastale euro 681,72;
- Foglio 207 mappale 127, subalterno 5, categoria C/1, classe 5, superficie catastale 35, posto al piano terra, rendita catastale 612,57;

nonché il deposito posto al piano primo interrato sito in Andria alla Via Croci n. 64 e precisamente indicato in Catasto Fabbricati del Comune di Andria al

- Foglio 207 mappale 127, subalterno 4, categoria C/2, classe 1, superficie catastale 159, posto al piano S1-S2, rendita catastale 107,94;

nonché il deposito posto al piano secondo interrato, inaccessibile per motivi di sicurezza e che dalla documentazione catastale risulta essere composto interrato da due piccoli vani intercomunicanti tra loro.

In sintesi gli istanti, consapevoli della grave situazione economica nella quale versano, propongono tale soluzione che valutano come l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori.

Si richiede che dalla liquidazione venga esclusa l'autovettura di proprietà della sig.ra Di Palma del tipo Renault Kangoo, targata BV867LE, immatricolata nel 2001 e dunque di valore irrisorio nonché eventuali redditi da lavoro che potrebbero essere percepiti per tutta la durata della procedura liquidatoria fissando come tetto massimo € 1.500,00 da utilizzare per il sostentamento di un nucleo familiare composto da quattro componenti e tenendo conto che gli stessi, dopo la vendita dell'immobile saranno comunque costretti a trovare nuova occupazione abitativa esponendosi ad un canone locatizio.

I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto l'accordo con i sottoscritti procuratori che li hanno assistiti nel presente procedimento avendo concordato l'importo di € 8.080,80 inclusi accessori, nonché con il dott. Flavio Civita, avendo concordato l'importo di € 8.948,32 inclusi

accessori come per legge, come da preventivo sottoscritto dagli istanti ed allegato alla presente.

Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sigg. Larosa e Di Palma dichiarano che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile ha omesso ai fini dell'odierno procedimento.

Ebbene, alla luce di tutto quanto premesso e rappresentato, il sig. Larosa Michele e la sig.ra Di Palma Vincenza, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l'Organo adito:

- attestata la fattibilità della richiesta, dichiari aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni ex art. 14 ter della L. 3/12;
- Nomini il liquidatore e disponga, che, ove possibile per motivazioni di economia processuale, che le funzioni del Liquidatore vengano svolte dal dott. Flavio Geremia Civita, già nominato quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi ed ordini al nominato liquidatore di provvedere alla pubblicazione della domanda di apertura della liquidazione e del successivo decreto sul sito del Tribunale di Trani;
- disponga che, nelle more del presente procedimento sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disponga l'esclusione dalla summenzionata procedura di liquidazione l'autovettura di proprietà della sig.ra Di Palma del tipo Renault Kangoo, targata BV867LE, immatricolata nel 2001 atteso il valore irrisorio e l'utilità che riveste per la stessa per la vita familiare;
- disponga, altresì, l'esclusione dalla summenzionata procedura liquidatoria di redditi futuri necessari per soddisfare le esigenze di vita quotidiane di una famiglia composta da quattro componenti stabilendo come limite necessario l'importo di

€1.500,00 tenuto conto anche dell'eventuale costo del canone di locazione che i ricorrenti dovranno sopportare;

- ordini al liquidatore la trascrizione del decreto di apertura della procedura liquidatoria.

Si allega la documentazione come da indice del fascicolo di parte.


Tran, li dara del deposito

10/05/2022

Larosa Michele




Di Palma Vincenza



Avv. Vincenzo BONADIES



Avv. Teresa SCARINGELLA



Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120
76123 - Andria (BT)
Pec: t.scaringella@pec.it
e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it

Avv. Vincenzo BONADIES

Viale Dante Alighieri, 17
76121 - Barletta (BT)
Pec: vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it
e-mail: studiolegalebonadies@virgilio.it

TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3.12 con
pedissequa proposta liquidatoria**

PER: i sig.ri **LAROSA MICHELE** (Cod. Fiscale LRSMHL77M31A2850), nato in Andria il 31.08.1977 e **DI PALMA VINCENZA** (Cod. Fiscale DPLVCN82T46A285P), nata il 6.12.1982 in Andria, entrambi residenti in Andria alla Via Croci 64/66, coniugati in regime di comunione dei beni, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Avv.ti Vincenzo BONADIES (C.F. BNDVCN58T12A669M) pec.: vincenzo.bonadies@pec.ordineavvocatitrani.it e Teresa SCARINGELLA, (C.F. SCRTRS88A51A2858W) pec.: t.scaringella@pec, entrambi del Foro di Trani, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda sito in Andria alla Via F. Ferrucci n. 120 giusta procura in allegato alla presente istanza.

PREMESSO

- che i ricorrenti hanno formulato istanza al Tribunale di Trani volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12;
- che il Tribunale di Trani, con provvedimento del 4.02.2021 ha designato il dott. Flavio Civita, con studio in Andria, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012, per valutare l'ammissibilità della richiesta, il quale ha accettato l'incarico conferitoli;
- che i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori richiamata dall'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012, ovvero la (sola) persona fisica che abbia contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;

- che i ricorrenti hanno presentato istanza congiunta, atteso che la situazione debitoria è stata originata da entrambi.

A tal proposito è il caso di segnalare come l'art. 66 del Decreto Legislativo n. 14/19 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 - il quale pur non potendo ancora trovare applicazione *ratione temporis* al caso di specie, sancisce che: *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quanto sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, mostrandosi dunque favorevole ad un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all'art. 6 della L. 3/12;

- che attualmente il sig. Larosa e la sig.ra Di Palma sono disoccupati e vivono grazie all'aiuto dei parenti;
- che le ragioni del sovraindebitamento sono legate alla chiusura dell'attività della sig.ra Di Palma che aveva un negozio dove venivano venduti prodotti ortofrutticoli e dove il sig. Larosa risultava dipendente;
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/12 e successive modifiche, e cioè il ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva capacità di adempierli regolarmente"*, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. n. 267/42, in quanto persone fisiche e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;
- pur avendo la sig.ra Di Palma esercitato attività d'impresa, tutti i debiti sono stati contratti per esigenze personali;
- che non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno degli strumenti di cui alla L. 3/12 (piano, accordo o liquidazione);
- che non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/12;
- che hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica - finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie;

- che la debitoria più consistente è quella relativa al contratto di mutuo contratto acceso con la Intesa San Paolo Spa, finalizzata all'acquisto e alla successiva ristrutturazione della casa coniugale;
- che la Intesa San Paolo Spa ha avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 180/2020 R.G. Es. Imm., dinanzi al Tribunale di Trani e che in data 18.05.2022 è fissato il primo esperimento di vendita.

Che in ragione di quanto premesso, i ricorrenti intendono chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12, mettendo a disposizione la casa di proprietà di cui dispongono.

1. Attività dei ricorrenti

Allo stato i ricorrenti sono entrambi privi di occupazione, svolgendo lavori saltuari presso conoscenti e vivono grazie all'aiuto dei parenti più prossimi.

Gli stessi, risultando proprietari dell'immobile, non fruiscono di alcun tipo di beneficio statale.

2. Spese necessarie per vivere

Il nucleo familiare dei proponenti è composto dagli stessi ricorrenti unitamente ai figli minori e

Tutti i familiari, come da certificazione, hanno la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Andria alla Via Croci 64/66.

Con riferimento alle spese correnti occorre precisare che, il nucleo familiare dimora quasi esclusivamente presso l'abitazione dei genitori del sig. Larosa e sono questi ultimi ad occuparsi del sostentamento dell'intero nucleo familiare in attesa che gli istanti riescano a trovare un'occupazione stabile.

Le spese correnti, dalle quali sono escluse le spese straordinarie, sono quantificate come segue:

- Bollette (fornitura gas e fornitura elettrica tot. annuale € 1.200,00 per cui circa € 100,00 mensili);
- Bolletta Acquedotto: € 600,00 annui e dunque € 50,00 mensili

- Assicurazione veicolo targata BV867LE € 320, annuali e dunque € 27,00 mensili e bollo auto € 165,00 annuali e dunque € 14,00 mensili
- Tasse relative all'immobile di cui ove risiedono (TARI) € 375,00 annuali e dunque € 32,00 mensili
- per vitto, abbigliamento, spese di spostamento casa-lavoro (calcolate a forfait) pari ad € 600,00

per un totale di € 850,00 - 1.350,00¹

3. Patrimonio immobiliare

I ricorrenti risultano proprietari dell'immobile sito in Andria alla Via Croci n. 66 e precisamente indicato in Catasto Fabbricati del Comune di Andria al

- Foglio 207 mappale 127 subalterno 6, categoria A/3, classi 4, superficie catastale 90, composto da vani 6, posto al piano terra, rendita catastale euro 681,72;
- Foglio 207 mappale 127, subalterno 5, categoria C/1, classe 5, superficie catastale 35, posto al piano terra, redita catastale 612,57;

I ricorrenti risultano proprietari di un deposito posto al piano primo interrato sito in Andria alla Via Croci n. 64 e precisamente indicato in Catasto Fabbricati del Comune di Andria al

- Foglio 207 mappale 127, subalterno 4, categoria C/2, classe 1, superficie catastale 159, posto al piano S1-S2, redita catastale 107,94

I ricorrenti risultano proprietari di un deposito posto al piano secondo interrato, inaccessibile per motivi di sicurezza e che dalla documentazione catastale risulta essere composto interrato da due piccoli vani intercomunicanti tra loro (Cfr. elaborato peritale)

4. Patrimonio mobiliare

La sig.ra Di Palma Vincenza risulta intestataria di un'autovettura di marca Renault Kangoo, targata BV867LE, di valore irrisorio e che serve ai ricorrenti unicamente per accompagnare i figli a scuola nonché per le esigenze di vita quotidiana.

5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

La sig.ra Di Palma Vincenza dichiara di aver demolito in data 5.3.2018 l'autovettura Fiat Punto targata AD779YW, in quanto non più utilizzabile, mentre il sig. Larosa Michele

¹ Con la liquidazione dell'immobile il nucleo familiare dei ricorrenti dovrà esporsi al pagamento di un canone di locazione dell'importo di € 400,00 - € 500,00 mensili

Summa
Palma
ow

Summa
Albano
Summa

dichiara di aver alienato, nel luglio 2020, l'autovettura di marca Polo, targata DE471FL al fine di ridurre al massimo le spese (imposta di bollo ed RC Auto) e con il ricavato della vendita il nucleo familiare ha fatto fronte ai pagamenti della vita quotidiana.

Tale atto dispositivo non può considerarsi ostativo atteso che, considerate le motivazioni sopra descritte (stato di disoccupazione dei ricorrenti) ed il valore del ricavato dalla vendita del tutto irrisorio, alcun "atto in frode" ai creditori è stato posto in essere.

6. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dei ricorrenti

6.1. Situazione debitoria di entrambi i coniugi

Entrambi i coniugi risultano debitori nei confronti YODA SPV S.r.l, cessionaria dell'Istituto Intesa San Paolo spa, in virtù di contratto di mutuo ipotecario n. OE35051584537, per cui pende presso il Tribunale di Trani la procedura esecutiva immobiliare n. 180/2020 la cui somma pignorata, è complessivamente pari ad € 138.397,91 (Cfr. atto di pignoramento immobiliare).

Entrambi i ricorrenti risultano debitori, nella misura del 50% ciascuno, nei confronti del Comune di Andria relativamente a tributi non pagati di cui ad oggi non si ha ancora contezza dell'importo complessivo.

6.2. Situazione debitoria del Sig. Larosa

Il sig. Larosa non risulta debitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione.

Il sig. Larosa risulta debitore nei confronti della Regione Puglia per un importo pari ad € 150,08 oltre spese di notifica relativamente all'avviso di accertamento n. 842027832807 (Tassa Automobilistica anno 1/18 - 12/18) nonché € 133,77 relativamente alla Tassa Automobilistica 1/21 - 12/21

6.3. Situazione debitoria della Sig.ra Di Palma

La sig.ra Di Palma risulta debitrice nei confronti della Compass spa, in virtù di prestito personale sottoscritto in data 6.11.2014 ad € 18.360,46, finalizzato ad estinguere un prestito richiesto in precedenza. Si precisa che la pratica n. 14285240, veniva ceduta pro soluto alla ITACAPITAL SRL - KRUK ITALIA SRL e dalla documentazione inviata appare un debito pari € 17.201,11.

La sig.ra Di Palma, è altresì debitrice nei confronti della Regione Puglia per un importo pari ad € 338,28 (Tassa Automobilistica anno 2019-2020 -2021).

La sig.ra Di Palma è debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo complessivo pari ad € 12.283,78.

Debitore	Creditore	Debitoria
<u>Larosa Michele</u>	Regione Puglia	€ 283,85
<u>Di Palma Vincenza</u>	ITACAPITAL SRL - KRUK ITALIA SRL	€17.201,11.
	Regione Puglia	€ 338,28
	Agenzia delle Entrate Riscossione	€12.283,78.
<u>Larosa - Di Palma</u>	Intesa San Paolo	€ 138.397,91
	Comune di Andria	_____

Totale debitoria

€ 168.504,93

6. Le cause del sovraindebitamento - la meritevolezza del ricorrente e la diligenza dei debitore

Le ragioni del sovraindebitamento dei coniugi Larosa - Di Palma sono legate essenzialmente alla perdita dell'occupazione lavorativa degli stessi, in una circostanza della nascita di due figli che hanno determinato nuove esigenze.

A far data dal 28.4.2004 la sig.ra Di Palma Vincenza diveniva titolare di un'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura.

L'attività commerciale, inizialmente, riusciva ad ottenere buoni introiti ma, successivamente, a seguito dell'apertura di alcuni supermercati e di altri fruttivendoli, la clientela si riduceva al pari degli introiti, determinando la chiusura dell'attività.

Dopo la cessazione dell'attività, la sig.ra Di Palma ha svolto lavori saltuari come operaia, mentre il sig. Larosa, dopo la chiusura dell'attività, è riuscito ad ottenere delle entrate economiche lavorando saltuariamente come bracciante agricolo.

Va chiarito che la sig. Di Palma, nelle more, era anche riuscita ad ottenere un lavoro dipendente come addetta alle pulizie presso la COMBIPEL di Andria, fino a quando l'azienda ha chiuso la sede all'interno del Centro Commerciale "Mongolfiera" licenziando l'istante.

Si comprende, pertanto, attraverso tale *excursus* che l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni non è dipesa dalla volontà degli istanti che hanno invece mostrato sempre

buona volontà cercando di attivarsi, in ogni modo, per potersi garantire un reddito sufficiente, senza mai far ricorso al credito per spese voluttuarie o superflue.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, al fine di esdebitarsi, ritengono di mettere a disposizione l'intero patrimonio, consistente nell'appartamento sito in Andria alla Via Croci n. 66/64, censito in Catasto fabbricati del Comune di Andria al:

- Foglio 207 mappale 127 subalterno 6, categoria A/3, classi 4, superficie catastale 90, composto da vani 6, posto al piano terra, rendita catastale euro 681,72;
- Foglio 207 mappale 127, subalterno 5, categoria C/1, classe 5, superficie catastale 35, posto al piano terra, rendita catastale 612,57;

nonché il deposito posto al piano primo interrato sito in Andria alla Via Croci n. 64 e precisamente indicato in Catasto Fabbricati del Comune di Andria al

- Foglio 207 mappale 127, subalterno 4, categoria C/2, classe 1, superficie catastale 159, posto al piano S1-S2, rendita catastale 107,94;

nonché il deposito posto al piano secondo interrato, inaccessibile per motivi di sicurezza e che dalla documentazione catastale risulta essere composto interrato da due piccoli vani intercomunicanti tra loro.

In sintesi gli istanti, consapevoli della grave situazione economica nella quale versano, propongono tale soluzione che valutano come l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori.

Si richiede che dalla liquidazione venga esclusa l'autovettura di proprietà della sig.ra Di Palma del tipo Renault Kangoo, targata BV867LE, immatricolata nel 2001 e dunque di valore irrisorio nonché eventuali redditi da lavoro che potrebbero essere percepiti per tutta la durata della procedura liquidatoria fissando come tetto massimo € 1.500,00 da utilizzare per il sostentamento di un nucleo familiare composto da quattro componenti e tenendo conto che gli stessi, dopo la vendita dell'immobile saranno comunque costretti a trovare nuova occupazione abitativa esponendosi ad un canone locatizio.

I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto l'accordo con i sottoscritti procuratori che li hanno assistiti nel presente procedimento avendo concordato l'importo di € 8.080,80 inclusi accessori, nonché con il dott. Flavio Civita, avendo concordato l'importo di € 8.948,32 inclusi

accessori come per legge, come da preventivo sottoscritto dagli istanti ed allegato alla presente.

Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sigg. Larosa e Di Palma dichiarano che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile ha omesso ai fini dell'odierno procedimento.

Ebbene, alla luce di tutto quanto premesso e rappresentato, il sig. Larosa Michele e la sig.ra Di Palma Vincenza, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l'Organo adito:

- attestata la fattibilità della richiesta, dichiari aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni ex art. 14 ter della L. 3/12;
- Nomini il liquidatore e disponga, che, ove possibile per motivazioni di economia processuale, che le funzioni del Liquidatore vengano svolte dal dott. Flavio Geremia Civita, già nominato quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi ed ordini al nominato liquidatore di provvedere alla pubblicazione della domanda di apertura della liquidazione e del successivo decreto sul sito del Tribunale di Trani;
- disponga che, nelle more del presente procedimento sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disponga l'esclusione dalla summenzionata procedura di liquidazione l'autovettura di proprietà della sig.ra Di Palma del tipo Renault Kangoo, targata BV867LE, immatricolata nel 2001 atteso il valore irrisorio e l'utilità che riveste per la stessa per la vita familiare;
- disponga, altresì, l'esclusione dalla summenzionata procedura liquidatoria di redditi futuri necessari per soddisfare le esigenze di vita quotidiane di una famiglia composta da quattro componenti stabilendo come limite necessario l'importo di

€1.500,00 tenuto conto anche dell'eventuale costo del canone di locazione che i ricorrenti dovranno sopportare;

- ordini al liquidatore la trascrizione del decreto di apertura della procedura liquidatoria.

Si allega la documentazione come da indice del fascicolo di parte.

Tran, li dara del deposito

30/05/2022

Larosa Michele



Di Palma Vincenza



Avv. Vincenzo BONADIES



Avv. Teresa SCARINGELLA

